

Roma, 16 settembre 2021

Prot. 289

Oggetto: CQC. Nuove disposizioni per il conseguimento ed il rinnovo. Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 311

Si comunica che sulla gazzetta ufficiale n. 221 del 15/9/2021 è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 311 che, nel dare piena attuazione alla nuova direttiva comunitaria 645/2018 e al suo decreto legislativo di recepimento 10 giugno 2020, n. 50, ha introdotto numerose **modifiche alla disciplina** riguardante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ed in particolare al suo **rinnovo quinquennale**.

Il nuovo decreto, che sostituirà gradualmente il precedente DM 20 settembre 2013 (che finora regola la materia), **entrerà in vigore il 15 ottobre 2021** per la maggior parte delle sue disposizioni, mentre per altre viene prevista una disciplina transitoria di applicabilità di maggior periodo.

Sulle disposizioni del nuovo provvedimento, composto da 24 articoli e 26 pagine, la Direzione generale della Motorizzazione ha già annunciato che emanerà una specifica circolare esplicativa.

Nel fare riserva di fornire un'illustrazione completa della novità ora introdotte e dell'intera disciplina a dopo l'emanazione della menzionata circolare, si rammenta sinteticamente che le modifiche più importanti riguardano (cfr. anche circolare FIAP n. 230 del 12 luglio 2021 disponibile al seguente link <https://bit.ly/3hI8BpH>):

- **Docenti:** vengono abilitati sia i medici, sia gli esperti di organizzazione aziendale, che hanno maturato 2 anni di esperienza (rispettivamente nella docenza o in impresa di autotrasporto) e non più 3 anni negli ultimi 5;
- viene confermato che il Responsabile di sede o del corso, effettuato dall'Ente autorizzato, possa **dichiarare l'idoneità** del materiale didattico utilizzato;
- viene consentito di svolgere la formazione periodica per il **rinnovo quinquennale** della CQC, non solo con un corso unico (o integrale, come viene definito), da svolgere negli ultimi 12 mesi di validità della CQC (nella prima bozza il MIMS prevedeva solo 6 mesi), **ma anche con un corso frazionato**, composto da 5 moduli da svolgere nell'intero quinquennio (non necessariamente un modulo ogni anno – come nella prima bozza – ma anche con più moduli per anno, con il vincolo di effettuare l'ultimo modulo nell'ultimo anno del quinquennio);
- viene consentito **di ridurre** la durata complessiva (35 ore) del corso di rinnovo CQC, con tre ore in meno per ciascuno dei seguenti corsi, già svolti dagli autisti nel quinquennio: corso per il patentino ADR; corso per il trasporto animali vivi.

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

Si allega il testo del DM 311 del 2021 pubblicato in gazzetta.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva propriet` di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it